

Segreteria Generale

Prot. n. 862/B5
Roma, 5 novembre 2015

Al Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
On. **Stefania GIANNINI**
Viale Trastevere, 76/a - 00153
ROMA
segreteria.cdg@istruzione.it

e p.c. Al Presidente del C.U.N.
Prof. **Andrea LENZI**
Via Carcani, 61 - 00153 ROMA
andrea.lenzi@uniroma1.it

Al Presidente della C.R.U.I.
Prof. **Gaetano MANFREDI**
Piazza Rondanini, 48 - 00186
ROMA
segreteria.crui@pec.it

On. Ministro,

dal testo del D.D.L. Stabilità 2016 apprendiamo che a decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno terminerà il blocco stipendiale e della progressione economica per classi e scatti disposto nei confronti del personale docente del settore universitario.

Ciò consentirà dal prossimo anno l'adeguamento dei trattamenti economici dovuto ai professori e ai ricercatori universitari secondo il sistema retributivo previsto dall'ordinamento vigente.

Tuttavia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 21 all'art.9 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, stanno suscitando grande fermento nella categoria al punto da generarsi movimenti spontanei della manifestazione del disagio che sfuggono al controllo delle parti sociali e che rischiano di sfociare in un enorme contenzioso con aggravio di spesa per le singole Istituzioni.

La richiamata disposizione prevede che "per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti."

Detta disposizione è stata prorogata dalle Leggi di Stabilità successive all'emanazione del DL n.78/2010 a tutto il 31.12.2015 con la conseguenza che ben 5 anni di anzianità del personale in argomento non saranno considerati utili ai fini della rideterminazione dei trattamenti economici del personale docente universitario a far data dal 01.01.2016 con effetti di trascinamento nel tempo e con ripercussioni anche in termini di trattamento di quiescenza e di fine servizio.

A tal riguardo la Federazione CISL Università ritiene che lo sbocco retributivo conseguente alla mancata proroga per l'anno 2016 delle disposizioni di cui all'art.9, comma 21, del D.L. n.78/2010, debba essere doverosamente accompagnato da un intervento chiarificatore volto a considerare gli anni dal 2011 al 2015 utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dall'ordinamento universitario seppur con decorrenza dal 01.01.2016.

Ad avviso della scrivente Segreteria Nazionale, infatti, un diverso orientamento divergerebbe con i principi desumibili nelle ultime Sentenze della Corte Costituzionale secondo cui il blocco della contrattazione e conseguentemente retributivo, non può avere carattere strutturale bensì può essere solo una misura eccezionale e contingentata nel tempo.

Per quanto sopra e al fine di evitare l'instaurarsi di una conflittualità che avrebbe inevitabilmente conseguenze sui livelli dei servizi erogati all'utenza aprendo, peraltro, la strada ad un defatigante e certo contenzioso la Federazione CISL Università chiede un autorevole intervento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nelle sedi competenti affinché quanto rappresentato nella presente nota possa trovare coerente riscontro in atti concreti volti a garantire il diritto del personale in questione ad una giusta retribuzione.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Marsilia)
